

# ***Comune di Meana di Susa***

*Città Metropolitana di Torino*  
Piazza Europa, 1 – 10050 MEANA DI SUSÀ (TO)  
Telefono (0122-39.161)

ORDINANZA N. 05/23 DEL 30.03.2023

**OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE E/O SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.**

## **IL SINDACO**

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 01/20 del 07.02.2020 e n. 02/21 del 25.01.2021 con le quali si stabiliva l'obbligo a tutti i proprietari e/o detentori di diritti reali di terreni e/o aree confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico del territorio comunale, situate dentro e fuori centro abitato, di provvedere a quanto di seguito indicato:

**a) taglio alla base delle piante identificate sul tronco con segno "X" di colore giallo e potatura delle piante identificate con segno "O" su S.P. n. 172 del Colle delle Finestre (dal km. 3+400 circa al km. 6+000 circa), strada comunale per Assiere, via Suffis Est, strada comunale borgata Sarette (tratto dalla Croce al Rio Scaglione), tratto di via Combe, via Cordola (parte a monte dell'incrocio con Via Della Losa) e strada comunale "Ecumbele". Le indicazioni suddette non esimono gli aventi titolo agli obblighi di cui ai successivi punti b), c), d) del presente provvedimento;**

**b) verifica e taglio di tutte le piante esistenti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi atmosferici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;**

**c) potatura periodica e tempestiva di siepi e rami di piante radicate sui propri fondi che si protendono sulla sede stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni alla visibilità e leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito veicolare e pedonale né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada e di sgombero neve;**

**d) rimozione immediata dalla sede stradale e pertinenze di alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai propri fondi.**

Considerato che su alcune strade comunali sono presenti ancora alberi e vegetazione che restringono il campo visivo, si protendono sulla sede stradale e occultano l'illuminazione pubblica;

Considerato che le operazioni di taglio e potatura rimangono indispensabili e si pongono in un'ottica di salvaguardia della pubblica incolumità e dell'attività di prevenzione, nel campo della protezione civile.

Ricordato che l'art.29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

Ricordato altresì che gli artt. 16, 17 e 18 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

Ricordato inoltre che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.), proveniente da terreni privati confinanti con la strada interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale causa del danno può essere chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile dell'accaduto;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle norme suddette, avuto particolare riguardo ai repentini cambi meteorici, all'approssimarsi della stagione di particolare piovosità, al forte vento che frequentemente caratterizza le nostre zone, provvedere all'adozione di provvedimento ordinatorio finalizzato alla messa in sicurezza delle strade tramite verifica ed eventuale taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

Ritenuto per quanto sopra, di assumere provvedimenti in merito a tutela della salvaguardia e della pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

Visti gli art. 892 e seguenti del Codice Civile;

Visto l'art 54 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art 29 del Codice della Strada;

Richiamato il Vigente Statuto comunale;

### **ORDINA**

a tutti i proprietari e/o detentori di diritti reali di terreni e/o aree confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico del territorio comunale situate dentro e fuori centro abitato di provvedere **entro il 15.04.2023**, a quanto di seguito indicato:

**a) taglio alla base delle piante presenti nel raggio di metri 2 dal confine stradale lungo la Via Campo Castello, (tratto a partire dal parcheggio della Borgata Grangia al numero civico 29 di Via Gran Borgata).**

**Le indicazioni suddette non esimono gli aventi titolo agli obblighi di cui ai successivi punti b), c), d) del presente provvedimento;**

**b) verifica e taglio di tutte le piante esistenti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi atmosferici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;**

**c) potatura periodica e tempestiva di siepi e rami di piante radicate sui propri fondi che si protendono sulla sede stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni alla visibilità e leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito veicolare e pedonale né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada e di sgombero neve;**

**d) rimozione immediata dalla sede stradale e pertinenze di alberi, ramaglie, foglie e terriccio provenienti dai propri fondi.**

### **AVVERTE**

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite a regola d'arte usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose.

Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.

E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso.

**In caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione veicolare e pedonale. Resta nelle facoltà**

gestore della strada addebitare ai proprietari, possessori o conduttori le spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (produttivo), anche attraverso l'affidamento /assegnazione a terzi, senza che si intendere.

sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione Comunale, i conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e il danno possa verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente

### DISPONE

che venga:

la Prefettura di Torino;  
il Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;  
la Città Metropolitana di Torino;  
l'Albo pretorio;  
gli spazi pubblici;

Il personale di vigilanza della Città Metropolitana e in generale a tutti gli organi di competenza per le rispettive competenze è fatto obbligo vigilare e di far rispettare, con tutte le disposizioni impartite con il presente provvedimento;

### COMUNICA

È disposto dagli art.3 comma quarto, e art.5 comma terzo, della legge 7 agosto 1971 e il responsabile del procedimento è l'Arch. Massimiliano Bolley, Responsabile Amministrazione.

Contro l'ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Torino nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla presente ordinanza oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1119).

### FA PRESENTE

Per i motivi di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Comunale del Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, trattandosi di provvedimento urgente di pubblica utilità.

**IL SINDACO**  
**(Geom. Adele COTTERCHIO)**

